

COMUNE di ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. 147 del Registro

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DEL MEZZO
PROPRIO DEL PERSONALE DIPENDENTE.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì DICIASSETTE del mese di SETTEMBRE alle
ore 16,00 nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Risultano:

N.°		Presente	Assente
1	Sindaco	SI.	
2	Assessore	SI	
3	"	SI	
4	"	SI	
5	"	SI	
Totale N.		CINQUE	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna GENOVA.

Il Sig. Gianluca NASUTI, Sindaco, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la
pratica in oggetto segnata all'ordine del giorno.




OGGETTO: Approvazione del Regolamento comunale per l'uso del mezzo proprio del personale dipendente

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) affida alla Giunta Comunale i regolamenti degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- che con l'art. 6, comma 12, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 30.7.2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", è stata introdotta nel nostro ordinamento la seguente disposizione: "a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31.12.2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero (...) per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente (...). A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli artt. 15 della legge 18.12.1973, n. 836 e 8 della legge 26.7.1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi";
- che in virtù di detta norma, dal 31.5.2010, data di entrata in vigore del decreto legge 78/2010, non sono più applicabili né l'art. 15 della legge 18.12.1973, n. 836 (recante disposizioni sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), con cui si stabiliva un'indennità chilometrica per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, avesse necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale, utilizzando il proprio mezzo di trasporto, né l'art. 8 della legge 26.7.1978, n. 417 (recante disposizioni di adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), che disciplinava l'entità dell'indennità chilometrica (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale);
- che la disposizione di cui sopra si applica anche agli Enti Locali, sospendendo dal 31.5.2010 l'erogazione di compensi per l'utilizzo di mezzi di trasporto proprio da parte dei dipendenti;
- che le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall'art. 6 della legge n. 133 del 2010 non comportano la disapplicazione dell'art. 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001, come stabilito con deliberazione 9/CONTR/11 in data 7.2.2011 della Corte dei Conti Sezioni Riunite;
- che a seguito delle nuove norme introdotte si sono succedute una serie di deliberazioni da parte delle varie Sezioni regionali della Corte dei Conti (vedi in particolare: Sez. Lombardia 12.10.2010 n. 949, Sez. Toscana 17.11.2010 n. 170);

- 
- che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, facendo seguito alle deliberazioni n. 8 e 9/2011 CONTR, con deliberazione n. 21 del 5 aprile 2011, provvedevano a chiarire definitivamente la posizione interpretativa della Corte in merito alla portata del dettato normativo, stabilendo quanto segue: *"...si ritiene possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto"*;
 - che, alla luce della autorevole ed univoca interpretazione espressa dalla Corte dei Conti, appare necessario regolamentare compiutamente le modalità e gli indennizzi da erogare ai dipendenti, nel caso in cui gli stessi debbano avvalersi del mezzo proprio per gli spostamenti in trasferta e tale uso risulti più conveniente per l'Ente, determinando un più efficace espletamento dell'attività, anche in termini di risparmio di spesa;

CONSIDERATO:

- che la nuova disciplina è stata introdotta al fine prevalente di contenere la spesa pubblica, l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio entro e fuori dal territorio comunale, dovrà essere limitato ai seguenti casi:
 - a) attività efferenti stati di necessità e pubblica incolumità;
 - b) chiamate durante i turni di "reperibilità";
 - c) indisponibilità dei mezzi di proprietà comunale;
 - d) che la località di destinazione non sia servita di mezzi pubblici;
 - e) che l'utilizzo dei mezzi pubblici non consenta di rispettare orari prefissati ed adempimenti connessi con la propria funzione;
- che, ricorrendo le circostanze sopra indicate, al dipendente autorizzato vengano rimborsate i costi sostenuti per il carburante, ed eventuali spese di pedaggio autostradale e di parcheggio, purché adeguatamente giustificati e documentati;
- che il rimborso ai dipendenti per le spese sostenute dovranno essere contenute nei limiti della disponibilità annua del capitolo di competenza del Servizio di riferimento;
- che, si potrà derogare all'autorizzazione preventiva, producendo autocertificazione successiva vistata dal competente Responsabile di Servizio, nei soli casi di:
 - a) attività efferenti stati di necessità e pubblica incolumità;
 - b) chiamate in servizio durante il turno di reperibilità;
- che il Regolamento di cui al presente atto, viene integrato con il modello di autorizzazione (all. A)

RITENUTO che la disposizione sia di natura organizzativa, inclusa pertanto nel novero delle competenze della Giunta ex art. 48 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTI E RICHIAMATI altresì:

- l'art. 41 comma 4 del CCNL 14.09.2000 Regioni ed Autonomie Locali e l'art. 47 del CCNL del 16.05.2001 dei Segretari comunali e provinciali;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

A VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate, come allegato 1, il regolamento per l'uso del mezzo proprio da parte dei dipendenti comunali per missioni e trasferte autorizzate, unitamente alla relativa modulistica;
- 2) Di inoltrare il presente provvedimento:
 - Ai Responsabili di Servizio;
 - al Servizio Finanziario;
 - al Servizio Personale;
- 3) Di darne informazione alle Organizzazioni Sindacali e alla R.S.U. ;

Infine la Giunta Comunale, con successiva unanime votazione palese

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Comune di Albissola Marina

Provincia di Savona

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DEL MEZZO PROPRIO
DEL PERSONALE DIPENDENTE**

Approvato con deliberazione della G.C. n. del

ART. 1
OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso del mezzo proprio per ragioni di servizio fuori dalla sede comunale ai sensi del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con la legge 30 luglio 2010 n. 122. Risultano pertanto abrogate le disposizioni in materia di indennità chilometrica prevista dagli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973 n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978 n. 417 e relative disposizioni di attuazione; risultano altresì cessati gli effetti delle disposizioni contenute nei contratti collettivi.
2. Dall'adozione del presente Regolamento, fatta salva per il periodo pregresso l'efficacia del citato D. L. 78/2010, per il Comune di Albissola Marina in caso di missioni e trasferte autorizzate ai dipendenti, è consentito l'utilizzo del mezzo proprio solo al ricorrere dei presupposti e delle condizioni indicati negli articoli seguenti.

ART. 2
AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A TRASFERTE – MISSIONI - SPOSTAMENTI

1. Qualora i dipendenti per ragioni di servizio debbano recarsi fuori dalla sede comunale per missioni, trasferte o per il raggiungimento di uffici o strutture di proprietà comunale dislocate sul territorio, devono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio da cui dipende, nell'ordine che segue:
 - a) all'uso del mezzo di trasporto di proprietà comunale, se disponibile;
 - b) in caso di indisponibilità del mezzo di trasporto di proprietà comunale, all'uso del mezzo di trasporto pubblico o all'uso del mezzo proprio.
2. Si potrà derogare all'autorizzazione preventiva nei soli casi di:
 - a) attività efferenti stati di necessità e pubblica incolumità;
 - b) per chiamate in servizio durante il turno di reperibilità.In detti casi il dipendente dovrà comunque produrre autocertificazione vistata dal Responsabile del Servizio da cui dipende.

ART. 3
AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ALL'USO DEL MEZZO PROPRIO

1. I dipendenti comunali, preventivamente autorizzati ai sensi del comma 1 del precedente articolo 2, possono fare ricorso all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto solo in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) attività efferenti stati di necessità e pubblica incolumità;
 - b) per chiamate in servizio durante il turno di reperibilità;
 - c) per attività investigative o ispettive;
 - d) quando non risultino disponibili mezzi di proprietà comunale per lo svolgimento della trasferta, della missione o del servizio;
 - e) quando, l'uso del mezzo proprio risulti per l'Ente più conveniente del mezzo pubblico in termini economici e/o organizzativi, evitando, altresì, il ricorso al noleggio auto, o quando, a causa della natura della prestazioni da porre in essere, l'uso del mezzo pubblico non risulti con le stesse compatibile per una delle seguenti ragioni:
 - gli orari dei servizi pubblici siano inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento degli adempimenti che motivano la trasferta;
 - il luogo della trasferta sia difficilmente raggiungibile con il mezzo pubblico o manchi del tutto;
 - in caso di trasferte prolungate, per le quali l'utilizzo del mezzo proprio permetta un più rapido rientro in sede e un sensibile risparmio di spesa per pernottamento e pasti, nonché l'espletamento di un numero maggiore di interventi.
2. In nessun caso è possibile il trasporto di persone non autorizzate a bordo del mezzo di proprietà dell'Ente o del mezzo proprio utilizzato per ragioni di servizio.
3. In mancanza di autorizzazione preventiva il Servizio competente alla liquidazione non darà luogo al rimborso previsto al successivo art. 4.

ART. 4 RIMBORSO DELLE SPESE

Al dipendente inviato in trasferta spetta il rimborso delle spese sostenute per il raggiungimento del luogo della missione e relativo rientro nella sede di servizio, debitamente documentate e dettagliate, di seguito specificate:

- a) **in caso di uso del mezzo pubblico:**
 - rimborso del biglietto, ivi compreso il costo della prenotazione ove prevista;
 - rimborso della spesa del taxi e di altri mezzi di trasporto urbani.
 - b) **in caso di uso del mezzo di proprietà comunale:**
 - pagamento dell'eventuale pedaggio autostradale e delle altre spese eventualmente sostenute per carburanti, lubrificanti ed altre occorrenze;
 - pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo.
 - c) **in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio:**
 - pagamento delle spese di carburante sostenute per la missione;
 - pagamento dell'eventuale pedaggio autostradale;
 - pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo.
2. Le presenti norme sono applicabili anche alle trasferte effettuate dal Segretario Comunale, previa autorizzazione del Sindaco. Al Segretario Comunale è ammesso il rimborso delle spese di viaggio qualora nella stessa giornata debba, per motivi di servizio, recarsi da un Comune ad un altro tra quelli aderenti alla Convenzione, nella misura prevista dalle disposizioni nel tempo vigenti.
 3. Le presenti norme non trovano applicazione ai dipendenti comunali nel caso di spostamento per il raggiungimento di uffici o altre strutture dislocate sul territorio comunale al di fuori della Sede di Piazza del Popolo 12, non trattandosi di missioni, bensì di spostamenti tra sedi che per volontà dell'Ente sono state modificate rispetto a quella usuale.
 4. Nessun rimborso spetta per il tragitto abitazione-luogo di lavoro e viceversa.

ART. 5 AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA

1. Chi, debitamente autorizzato, utilizza per motivi di servizio il proprio mezzo, fruisce del permesso di sosta nel territorio comunale, anche negli spazi riservati ai residenti, unicamente per il tempo necessario allo svolgimento del servizio medesimo, dandone preventiva comunicazione al Servizio della Polizia Municipale.

ART. 6 COMPETENZA ALL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione alla trasferta in generale ed all'uso del mezzo proprio in particolare deve essere effettuata a cura del Responsabile del Servizio di cui il dipendente fa parte.
2. La medesima autorizzazione deve essere rilasciata dal Sindaco o da chi lo sostituisce, qualora sia richiesta da un Responsabile di Servizio dell'Ente.
3. Il soggetto che rilascia l'autorizzazione di cui al comma precedente (secondo lo schema allegato sotto la lettera A al presente Regolamento) dovrà specificare la motivazione di tale scelta.

ART. 7 RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dalle presenti norme regolamentari si fa rinvio alle vigenti discipline contrattuali e di legge in materia. In caso di successive modificazioni contrattuali e/o legislative le presenti norme dovranno ritenersi automaticamente adeguate.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.



letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Gianluca NASUTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanna GENOVA

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 267 DEL 18.08.2000

REGOLARITA' TECNICA: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: F.to Giovanna GENOVA

REGOLARITA' CONTABILE: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI: F.to Giovanna GENOVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica - su espressa attestazione del Responsabile del procedimento - che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on line di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Li,

23 SET 2014

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
F.to Carla LILLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanna GENOVA



Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li,

23 SET 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanna GENOVA





Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al ai sensi dell'art. 124 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è divenuta esecutiva il giorno
essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.lvo 267 del 18.08.2000;

Albissola Marina,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanna GENOVA



Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente atto è conforme all'originale ed è rilasciato per uso amministrativo.

Albissola Marina,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanna GENOVA

